



Il Ministro del Turismo

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 14, comma 2;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali” e, in particolare, l’articolo 4;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l’articolo 13, comma 1;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l'articolo 1, comma 68 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24;

PRESO ATTO della sentenza della Corte costituzionale n.135/2025, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n.89, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. Ordinario n. 42;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 – Suppl. Ordinario n.43, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n.284, in data 5 dicembre 2023, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l'articolo 12, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, secondo il quale al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo della Segreteria del Ministro nonché ai vice Capo di gabinetto e al Vice Capo della Segreteria del Ministro, ove nominati, in relazione alle responsabilità connesse alle peculiarità degli incarichi di vertice rivestiti può essere attribuita una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attività produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennità si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante;

TENUTO CONTO dell'articolo 1, comma 5 bis della Legge 10 agosto 2023, n. 112 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2023 – serie generale n.190 che ha stabilito che “Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione

vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2026 con il quale l'On. Gianmarco Mazzi è stato nominato Ministro per il Turismo con portafoglio;

VISTO il decreto del Ministro del turismo prot. 19367 del 22 dicembre 2022, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 34 del 23 dicembre 2022, con il quale il Primo Referendario della Corte dei Conti Maria Ciani è stata nominata Vice Capo di Gabinetto del Ministro del turismo;

VISTO l'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale "Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito”;

VISTO il decreto prot. 72487 del 13 maggio 2026, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 66 del 28 maggio 2026, di conferma del Primo Referendario della Corte dei Conti Maria Ciani, senza soluzione di continuità, nell'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro del turismo;

VISTA l'attestazione della Corte dei Conti – prot. 4067 del 07 maggio 2026 che, in applicazione del d.P.C.M. 3 giugno 2024 di adeguamento degli stipendi e delle indennità del Personale di Magistratura ed equiparati” - G.U, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 2024, ridetermina il trattamento retributivo annuo del Primo Referendario Maria Ciani, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali (lordo dipendente), per l'anno 2026, in euro 124.699,30;

VISTA la dichiarazione del Primo Referendario Maria Ciani, resa in data 12 maggio 2026, con la quale la stessa ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013;

CONSIDERATO che il trattamento economico del Vice Capo di gabinetto, così come determinato nel presente decreto, non supera il limite massimo retributivo previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.;

D E C R E T A

Art. 1

(Trattamento economico fondamentale)

1. Il Primo Referendario Maria Ciani, nominata Vice Capo di gabinetto del Ministro del turismo con decreto prot. 19367 del 22 dicembre 2022 e confermata nell'incarico, senza

soluzione di continuità, con decreto prot. 72487 del 13 maggio 2026 conserva il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.

2. A decorrere dal 01 gennaio 2026, al Primo Referendario Maria Ciani, è altresì riconosciuta l'indennità annua per l'incarico di Vice Capo di gabinetto del Ministro del turismo nella misura massima di cui all'art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 2 (Efficacia)

Il trattamento economico così come determinato dall'art.1, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, ha effetto dal 01 gennaio 2026 e ha durata fino al termine dell'incarico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.. A decorrere dal 01 gennaio 2026 il decreto ministeriale MEF-UCB MT (cfr. MEF- UCB MT prot. n. 685 del 10/03/2023-U) cessa la propria efficacia.

Art. 3 (Oneri)

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto relativa al totale del trattamento economico lordo Stato è - come da scheda tecnica allegata - pari a € 19.891,89, in ragione di anno. La spesa relativa all'anno 2026, per il periodo 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, comprensiva degli oneri di legge è pari ad euro 19.891,89 e graverà sugli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 2026 del capitolo 1006 P.G.4 per € 14.374,83 del capitolo 1006 P.G.2 per € 4.295,20 per oneri previdenziali e del capitolo 1016 P.G. 1 per € 1.221,86 per imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.), nell'ambito della Missione "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico"- C.D.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" - Azione "Indirizzo politico amministrativo" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo. Per gli anni successivi fino al termine dell'incarico, la spesa graverà sugli stanziamenti dei relativi esercizi finanziari.

Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo normativa vigente.

Roma,

Il Ministro del turismo
On. Gianmarco Mazzi



GIANMARCO MAZZI
18.06.2026 11:34:05 GMT+02:00

MINISTERO DEL TURISMO
Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica

indennità aggiuntiva annua lorda	Oneri a carico dell'Amm.ne	Irap	Totale complessivo + oneri
14.374,83	4.295,20	1.221,86	19.891,89

ONERI COMPLESSIVI RIFERITI ALL'ANNO 2026 - giorni				365	
dal	01/01/2026	al	31/12/2026	14.374,83	19.891,89

**gli oneri a carico dell'Amm.ne sono stati calcolati sulla base della misura del 24,20% dovuta all'Inps, del 5,68% per op.prev.(TFR) dovuta all'Inpdap e dell'8,50% per Irap*

Capitolo di spesa	Piano gestionale	Descrizione	importo
1006	PG.4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE"	14.374,83
1006	PG.2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE	4.295,20
1016	PG.1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	1.221,86
totale			19.891,89

Relazione Tecnica

Trattamento economico

Indennità accessoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera i per l'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro del turismo nella misura massima di cui all'art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 = euro 14.374,83 (lordo dipendente);

Oneri

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto relativa al totale del trattamento economico lordo Stato è - come da scheda tecnica allegata - pari a € 19.891,89, in ragione di anno. La spesa relativa all'anno 2026, per il periodo 01 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, comprensiva degli oneri di legge è pari ad euro 19.891,89 e graverà sugli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 2026 del capitolo 1006 P.G.4 per € 14.374,83 del capitolo 1006 P.G.2 per € 4.295,20 per oneri previdenziali e del capitolo 1016 P.G. 1 per € 1.221,86 per imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.), nell'ambito della Missione "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico"- C.D.R. "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" - Azione "Indirizzo politico amministrativo" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo. Per gli anni successivi fino al termine dell'incarico, la spesa graverà sugli stanziamenti dei relativi esercizi finanziari.



Il Ministro del Turismo

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8/2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2012 – reg. n. 9 – fog. n. 36, avente ad oggetto “Limiti retributivi – art. 23ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – d.P.C.M. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012, n. 89);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare l’articolo 1, commi 471 e seguenti;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2014 n. 12227, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – art. 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 303 del 29.12.2022 suppl. ordinario n. 43;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1288 del 26.01.2022 con il quale sono assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2022, in conformità dell’art. 4, comma 1, lettera e), e all’art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in data 01/01/2022 con il n. 51;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2021, n. 163, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 15 luglio 2021, n. 1206, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2196 in data 27/07/2021, recante “Regolamento individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di nomina della Senatrice Daniela Garnero Santanchè a Ministro per il turismo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo prot. 19367 del 22 dicembre 2022, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 34 del 23 dicembre 2022, con cui il Cons Maria Ciani è stato nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro a decorrere dal 7 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, secondo il quale ai responsabili degli Uffici di cui alle lettere a) e b), al Capo della Segreteria del Ministro nonché ai vice Capo di Gabinetto, ove nominati, in relazione alle responsabilità connesse alle peculiarità degli incarichi di vertice rivestiti può essere attribuita una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attività produttiva, da determinarsi con decreto del Ministro, nel limite complessivo di spesa di 150.000 euro annui. Per le medesime figure la predetta indennità si somma alla retribuzione accessoria ad essi spettante.

RITENUTO di dover procedere all'attribuzione al Cons Maria Ciani, in relazione alle responsabilità connesse alle peculiarità dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro, di una indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite massimo pro-capite di 35.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sull'attività produttiva che, nel rispetto del suddetto articolo 23-ter, per il caso di specie risulta essere pari a euro 11.392,68;

CONSIDERATO che l'attribuzione della predetta indennità accessoria non supera il limite massimo retributivo previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.;

DECRETA:

Art. 1

(Indennità ex articolo 4, comma 5, lettera i)

Al Cons Maria Ciani, in relazione alle responsabilità connesse alle peculiarità dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro, è attribuita una indennità accessoria ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 in una misura annua lordo dipendente pari a euro 11.392,68.

Art. 2

(Efficacia)

L'indennità ex articolo 4, comma 5, lettera i) di cui al precedente articolo, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, ha effetto dal 7 dicembre 2022 e ha durata fino al termine dell'incarico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3

(Oneri)

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, comprensivi degli oneri di legge sono posti a carico dei capitoli 1006 P.G. 4, 1006 P.G. 2 e 1016 P.G. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l'anno 2022 e per gli anni successivi al 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

Il Ministro del Turismo
Sen. Daniela Garnero Santanchè



DANIELA GARNERO
SANTANCHE'
09.02.2023 14:58:43
GMT+01:00

Relazione Tecnica

Trattamento economico

- Indennità accessoria ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 = euro 11.392,68;

Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del decreto, comprensivi degli oneri di legge, sono pari a euro 1.036,62, e sono posti a carico del capitolo 1006 P.G. 4 per l'importo di euro 749,11, del capitolo 1006 P.G. 2 per l'importo di euro 223,83 e del capitolo 1016 P.G. 1 per l'importo di euro 63,67 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l'anno 2022 e per gli anni successivi al 2022.